



**Determinazione del Direttore Responsabile del Servizio del Personale n°**  
**401 del 6 APR. 2011**

Oggetto: congedo retribuito ex Legge n. 53/2000 e successive modificazioni ed integrazioni – ausiliario specializzato Corrias Antonio

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal **6 APR. 2011** per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

**Il Direttore Responsabile del Servizio**

- Visto** il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la Legge Regionale n. 10/2006;
- Visto** la deliberazione n. 1582 in data 03.07.09, con la quale il D.G. ha conferito le deleghe ai Dirigenti Amministrativi;
- Vista** la deliberazione n. 175 del 16.11.09, con la quale il Commissario ha attribuito al Dott. Alfredo Pergola l'incarico di Direttore della S.C. Servizio del Personale;
- Vista** la richiesta prot. n. 1253 del 09/03/2011, che si allega al presente atto, del dipendente Corrias Antonio, Ausiliario Specializzato addetto ai servizi Socio-Assistenziali a tempo indeterminato in servizio presso la S.S.D. Osservazione Breve intensiva, tendente ad ottenere il beneficio del congedo retribuito per l'assistenza alla madre convivente, con handicap in situazione di gravità, per il periodo dal 16/05/2011 al 31/07/2011;
- Vista** la Legge n.53/2000;
- Visto** l'art.42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001;
- Vista** la Sentenza della Corte Costituzionale n.19 del 26/01/2009;
- Atteso** che il congedo di cui si tratta è un beneficio, riconosciuto a particolari lavoratori che si trovino nelle condizioni previste dalla legge, non soggetto a nessun vincolo limitativo del diritto;
- Ritenuto** di dover accogliere la richiesta;

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

1. di concedere al dipendente Corrias Antonio il beneficio del congedo retribuito per l'assistenza alla madre convivente, con handicap in situazione di gravità, per il periodo dal 16/05/2011 al 31/07/2011;
2. per il periodo di congedo il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa, specificando, comunque, che sia l'indennità che la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo massimo di € 44.276,33 in ragione di anno e rivalutato su base annua.